



COMUNE DI ALLISTE

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

Art. 1 Istituzione e finalità

1. La commissione per le pari opportunità tra gli uomini e le donne (d'ora in poi CPO) è istituita presso il Comune di Alliste in attuazione dei principi di uguaglianza e parità tra cittadini sanciti dall'art. 3 della Costituzione italiana e dalle leggi di parità e pari opportunità anche mediante l'attuazione di "azioni positive" ai sensi delle leggi 22/6/90 n. 164 e 10/4/91 n. 125, nonché in conformità con i principi fondamentali ispiratori l'azione amministrativa comunale.
2. La Commissione ha lo scopo di porre in essere politiche ed azioni positive volte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e istituzionale che costituiscono discriminazioni, dirette o indirette, legate al genere, alla religione, all'età, all'etnia, alla culturale, alla disabilità, all'appartenenza politica, all'orientamento sessuale ed identità di genere ed opera inoltre per promuovere e realizzare pari opportunità tra tutti i cittadini e per rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro.
3. Sulla base della raccomandazione 92/13 CEE nov. 1991 e della L.n° 125 del 30 aprile 1991, la CPO promuove e favorisce azioni positive per raggiungere le suddette finalità.
4. La CPO è un organismo permanente consultivo e di proposta del Consiglio Comunale e della Giunta. Esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando in un rapporto di collaborazione con amministratori e consiglieri comunali, rappresentanti delle organizzazioni femminili, delle organizzazioni sindacali, delle categorie economiche ed imprenditoriali presenti nel territorio, delle istituzioni culturali, della Scuola e dell'università

ART 2 Competenze

1. La CPO, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività degli organismi regionali, nazionali ed internazionali che si occupano di parità e pari opportunità:
 - a) promuove ed attua indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne nel territorio comunale;

- b) individua i fattori che ostacolano l'effettiva parità di opportunità nel lavoro, prescindendo dalle tendenze sessuali di ogni individuo, all'uopo proponendo iniziative dirette al loro superamento nonché allo sviluppo e al riconoscimento professionale;
- c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità ed a salvaguardare la professionalità;
- d) opera per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e progressione professionale delle donne stesse, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie;
- e) sviluppa e promuove interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte, per rafforzare la soggettività femminile docente, per educare le nuove generazioni a percepire le "diversità" come valore;
- f) attraverso gli Uffici del Comune promuove iniziative che favoriscono la visibilità della cultura delle donne, sia nel campo del sapere (storia, filosofia, psicologia, pedagogia, medicina, etc.), sia nel campo del "saper fare" (professioni tradizionali e non tradizionali: imprenditoria, cinema, teatro, giornalismo, arte, scrittura, etc.);
- g) attraverso gli Uffici del Comune attua iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consenta alla donna di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale;
- h) favorisce la costituzione di reti di relazione con l'associazionismo femminile a livello nazionale, ma anche a livello comunitario ed extracomunitario, per rendere operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere e promuovere scambi di esperienze, di elaborazioni e di proposte;
- i) attua interventi tesi a creare memoria storica dei progetti realizzati nel corso della legislatura.

ART 3

Composizione e nomina

1. La CPO è composta:

- di diritto dal Sindaco, dall'Assessore o Consigliere al ramo, dalle donne elette al Consiglio Comunale e dalle donne presenti in Giunta;
- da 5 membri esterni, di cui 3 designati dai gruppi di maggioranza e 2 da quelli di minoranza, eletti dal Consiglio Comunale, tra i cittadini segnalati dalle associazioni, gruppi, organizzazioni sindacali, culturali, del volontariato, della cooperazione, operanti sul territorio comunale e tra i cittadini che ne fanno richiesta.

2. Le associazioni, i gruppi e le organizzazioni sopra menzionate, per procedere alla segnalazione di massimo 2 candidature ciascuno, devono svolgere la loro attività in maniera continuativa, non avere fini di lucro, essere dotati di Statuto da produrre unitamente alle candidature.

3. I commissari sono individuati preferibilmente tra persone in possesso di riconosciuta competenza in materia di condizione femminile, nei vari campi: giuridico, economico, sociologico, psicopedagogico, della formazione, del lavoro, dei servizi sociali, dell'ambiente, delle comunicazioni sociali e in ogni ambito riconducibile alle funzioni della Commissione.

4. Nella composizione della Commissione deve essere garantita la presenza di almeno il 50% di donne, di una donna in rappresentanza delle giovani generazioni (18-30), e di una donna in rappresentanza delle donne delle comunità straniere.

5. Le associazioni e i cittadini vengono invitati dal Sindaco del Comune di Alliste, con bando pubblico, a far pervenire le candidature entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.

6. Le candidature devono essere corredate dal curriculum dal quale risultino le competenze e titoli scientifici e professionali posseduti.

7. La Commissione resta in carica per tre anni dalla sua costituzione ed esercita le funzioni fino all'insediamento della nuova commissione; il Sindaco deve promuovere le procedure per la costituzione della nuova Commissione entro 60 gg. dalla scadenza della precedente.

8. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, può comportare la decadenza dalla carica di componente. I commissari dimissionari o decaduti sono sostituiti dal Consiglio Comunale con elezione nell'ambito delle candidature già acquisite.

Art. 4

Presidenza della Commissione

1. Nella prima seduta, convocata dal Sindaco entro 30 giorni dalla nomina, la Commissione elegge, nel proprio seno, il Presidente ed il Vicepresidente, a maggioranza assoluta dei componenti con voto limitato a uno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza della Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Comunale:

a) convoca e presiede le riunioni della Commissione;

b) presiede l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame della Commissione;

c) promuove l'attuazione e l'operatività delle attività o iniziative deliberate dalla Commissione;

d) propone alla Giunta Comunale l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi alle attività della Commissione, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento

Art. 5

Funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno per:

a) la programmazione dell'attività annuale e la proposta di eventuali progetti da finanziare sia con risorse comunali che regionali, statali e comunitarie.

b) la verifica dello stato di attuazione del programma e la predisposizione della relazione annuale;

c) Entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione invia al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale una relazione, corredata da osservazioni e proposte, sull'attività svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio Comunale la sottopone al Consiglio perché ne prenda atto nella prima seduta successiva.

2. La Commissione si riunisce secondo le scadenze che si dà autonomamente su convocazione del Presidente, con invio dell'ordine del giorno al domicilio o all'indirizzo PEC dei suoi componenti possibilmente 5 giorni prima della data della riunione, o in casi di particolare necessità ed urgenza telefonicamente 48 ore prima.

3. La Commissione è convocata altresì, qualora ne facciano richiesta 1/3 dei suoi componenti o su richiesta dell'Amministrazione Comunale: in tal caso la seduta deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui la richiesta è presentata al Presidente.

4. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede del Comune o presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale

5. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

6. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese e a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Delle sedute della Commissione viene redatto processo verbale controfirmato dal Presidente e dal Segretario.

8. La commissione può articolarsi, anche con l'ausilio di componenti esterni, in gruppi di lavoro per la predisposizione di programmi e progetti finalizzati e può procedere a consultazioni e audizioni.

9. Per il funzionamento della Commissione il Comune mette a disposizione il personale e le dotazioni strumentali necessarie.

10. Il segretario della Commissione viene eletto tra i componenti della Commissione

Art 6

Oneri finanziari

Per le sedute della Commissione non è previsto nessun gettone di presenza nei confronti dei componenti. In via assolutamente eccezionale, ove deliberato dalla Giunta Comunale, possono essere rimborsate le spese vive sostenute e documentate a norma di legge dai componenti per l'espletamento delle loro funzioni, laddove il Comune non possa favorire direttamente i servizi e i supporti richiesti.

Art. 7

Norma transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.